



# CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 del 08/07/2021

**Oggetto:** Affidamento in gestione della palestra polivalente sita in Via Pedemontana e del Campo di Calcio "MARCHESE ALESSANDRO DEL PRETE". Atto di indirizzo.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **otto** del mese di **luglio** alle ore **17:40**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

| Nome e Cognome        | Presente | Assente |
|-----------------------|----------|---------|
| RICCI ALFREDO         | Si       |         |
| VALVONA MARCO         | Si       |         |
| TOMMASONE ANGELAMARIA | Si       |         |
| OTTAVIANO DARIO       | Si       |         |
| BARILE ANNA           | Si       |         |
| PERNA MARINA          | Si       |         |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Totale: 6</b> | <b>Totale: 0</b> |
|------------------|------------------|

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Avv. Alfredo Ricci**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che gli Assessori A. Barile e A. Tommasone partecipano alla seduta di Giunta in "modalità da remoto" ai termini di legge;

### **PREMESSO CHE:**

- l'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 18 agosto n. 267/2000, dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;
- il Comune di Venafro è proprietario di una Palestra Polivalente, sita in Via Pedemontana;
- che, altresì è proprietario di un campo di calcio "*MARCHESE ALESSANDRO DEL PRETE*", ubicato alla medesima via Pedemontana, sul quale, recentemente, sono stati eseguiti ed ultimati i lavori di rifacimento ed adeguamento;

### **CONSIDERATO** che:

- a) l'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi e che l'utilizzo di tali impianti è definito secondo regole e criteri volti a consentire sia l'ottimizzazione dell'offerta sia a garantire alle associazioni sportive, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva ed alle federazioni sportive la possibilità di sfruttare nel miglior modo gli spazi disponibili;
- b) la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli risorse sia in termini di personale da impiegare che per le elevate spese di manutenzione;
- c) la concessione in gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi può rilevarsi la scelta più opportuna per l'Amministrazione;

**Dato atto che** gli impianti sportivi indicati in oggetto rivestono, come tutti gli impianti sportivi di proprietà di questo ente, natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentali all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art. 826, ultimo comma del codice civile (Corte di Cassazione, sez. un. civili, sentenza 23 maggio - 13, novembre 1997, n. 11219 - Consiglio di Stato sez. V 26/7/2016 n. 3380). Su tali beni insiste un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività (Consiglio di Stato n. 2385/2013).

**VISTA** la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 14.12.2016, con la quale si precisa, tra le altre, che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti – D.lgs. n. 50/2016 - la gestione degli impianti sportivi può essere effettuata dall'amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva. Continua distinguendo le procedure di affidamento tra i servizi con rilevanza economica da quelli privi di rilevanza economica, concludendo che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi e deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi" da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate da Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;

**DATO ATTO** che la gestione degli impianti sportivi oggetto del presente provvedimento è finalizzata unicamente alla fruizione degli impianti stessi, caratterizzati da una forte connotazione sociale, la cui

gestione è priva di rilevanza economica, stante che tale gestione non consente di sviluppare una significativa attività di tipo commerciale e imprenditoriale;

**Richiamato** l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, al comma 24, prevede che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive;

**Richiamato**, altresì, il comma 25 dell'articolo di legge dianzi citato, che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della menzionata legge (realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita), prevede che, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione sia affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

**RITENUTO CHE :**

· la gestione convenzionata degli impianti sportivi di cui trattasi possa contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, nell'attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, ove viene favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;

**CONSIDERATO** altresì che con la gestione affidata a terzi tramite convenzione l'Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- ✓ concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;
- ✓ dare piena attuazione all'art. 8 del Decreto Legislativo n°267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative ed in particolare, per quel che riguarda la presente deliberazione, quelle sportive operanti sul territorio comunale;
- ✓ realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti, quali società ed associazioni senza scopo di lucro, che possono anche essere utilizzatori dei servizi stessi;
- ✓ ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi;

**Vista** la Legge Regionale Molise n. 18 del 9/09/2011, che, all'articolo 3 disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale ai soggetti rientranti nell'art. 2 della stessa legge regionale;

**VISTA**, altresì, la legge regionale Molise n. 23 del 29/12/2016 "Disposizioni in materia di promozione turistica";

**VISTI** gli articoli 2 e 3 del regolamento comunale che disciplina le modalità di concessione e d'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 5/02/2001;

**RAVVISATA**, peraltro, la necessità di individuare - nella concreta applicazione di quanto previsto dall'art. 90 comma 25 della citata Legge 289/2002 - i criteri generali ed obiettivi per l'individuazione del/i soggetto/i affidatario/i della gestione degli impianti sportivi comunali di cui in premessa, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Molise n. 18/2011, come di seguito specificato:

- **Soggetti ammissibili alla selezione:** in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, presenti sul territorio comunale, secondo il seguente criterio territoriale: comune, provincia, regione. In via residuale, Associazioni regolarmente costituite, il cui statuto preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
- **Criteri di scelta del concessionario:** l'affidamento degli impianti sportivi in oggetto avverrà applicando la disciplina regolamentata dalla L.R. 18/2011 mediante procedura ad evidenza pubblica, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, secondo i criteri previsti dall'art. 3 della medesima L.R. 18/2011;
- **Corrispettivo:** pagamento da parte del concessionario di un canone concessorio annuale a favore dell'amministrazione comunale, rapportato alla tipologia, dimensione e caratteristiche dell'impianto, nonché al numero dei potenziali fruitori;
- **Durata:** durata della concessione anni 5 (cinque); per motivi di utilità pubblica l'amministrazione può revocare la concessione con un preavviso di almeno due mesi;
- **Spese:** saranno a carico del concessionario le spese per le utenze, nonché quelle di manutenzione ordinaria, di pulizia, chiusura e apertura degli impianti;
- **Proventi:** possibilità per le società di introitare gli incassi delle attività, nel quadro delle tariffe fissate annualmente dalla Giunta Comunale, nonché i proventi derivanti dalla pubblicità, debitamente autorizzati.
- **Condizioni particolari:** messa a disposizione gratuita della palestra e del campo di calcio, a favore dell'Amministrazione Comunale, per scopi istituzionali, per un numero di almeno 20 giornate all'anno, con comunicazione da inviare almeno 20 giorni prima; mantenimento da parte del concessionario delle finalità sociali e sportive attualmente svolte nell'impianto sportivo;
- **Copertura assicurativa:** il soggetto gestore dovrà essere dotato di adeguata copertura assicurativa;
- **Accesso alla struttura:** obbligo di messa a disposizione dell'impianto anche ad altre associazioni e società sportive aventi sede nel territorio comunale che ne facciano richiesta, al fine di garantire l'uso pubblico dell'impianto, come previsto dall'art. 3 della L.R. Molise, con eventuale pagamento di importi non superiori alle tariffe stabilite annualmente dal Comune;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche denominato "Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l'art. 164, comma 3;

**VISTO** l'art. 90, comma 25, della Legge 289/2002;

**VISTA** la L.R. Molise 18/2011;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 5/02/2001;

**Visti** gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi,

DELIBERA

**DI ADOTTARE** apposito atto di indirizzo al fine di attivare le procedure di selezione per l'affidamento della gestione della Palestra Polivalente, sita in via Pedemontana, e del Campo di Calcio denominato "Marchese Alessandro Del Prete", per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, come segue:

- **Soggetti ammissibili alla selezione:** in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, presenti sul territorio comunale, secondo il seguente criterio territoriale: comune, provincia, regione. In via residuale, Associazioni regolarmente costituite, il cui statuto preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
- **Criteri di scelta del concessionario:** l'affidamento degli impianti sportivi in oggetto avverrà applicando la disciplina regolamentata dalla L.R. 18/2011 mediante procedura ad evidenza pubblica, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, secondo i criteri previsti dall'art. 3 della medesima L.R. 18/2011;
- **Corrispettivo:** pagamento da parte del concessionario di un canone concessorio annuale a favore dell'amministrazione comunale, rapportato alla tipologia, dimensione e caratteristiche dell'impianto
- **Durata:** durata della concessione anni 5 (cinque); per motivi di utilità pubblica l'amministrazione può revocare la concessione con un preavviso di almeno due mesi;
- **Spese:** saranno a carico del concessionario le spese per le utenze, nonché quelle di manutenzione ordinaria, di pulizia, chiusura e apertura degli impianti;
- **Proventi:** possibilità per le società di introitare gli incassi delle attività, nel quadro delle tariffe fissate annualmente dalla Giunta Comunale, nonché i proventi derivanti dalla pubblicità, debitamente autorizzati.
- **Condizioni particolari:** messa a disposizione gratuita della palestra e del campo di calcio, a favore dell'Amministrazione Comunale, per scopi istituzionali, per un numero di almeno 20 giornate all'anno, con comunicazione da inviare almeno 20 giorni prima; mantenimento da parte del concessionario delle finalità sociali e sportive attualmente svolte nell'impianto sportivo;
- **Copertura assicurativa:** il soggetto gestore dovrà essere dotato di adeguata copertura assicurativa;
- **Accesso alla struttura:** obbligo di messa a disposizione dell'impianto anche ad altre associazioni e società sportive aventi sede nel territorio comunale che ne facciano richiesta, al fine di garantire l'uso pubblico dell'impianto, come previsto dall'art. 3 della L.R. Molise 18/2011, con eventuale pagamento di importi non superiori alle tariffe stabilite annualmente dal Comune;

**DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore LL.PP. la quantificazione del corrispettivo/canone ricognitorio, per ciascuno degli impianti sportivi in oggetto, da porre a carico del soggetto aggiudicatario, da rapportare alla tipologia, dimensione e caratteristiche dell'impianto, nonché al numero dei potenziali fruitori degli impianti;

**DI DEMANDARE**, altresì, al Responsabile del Settore Affari Generali gli atti conseguenti e necessari per avviare le procedure di selezione pubblica dei soggetti cui affidare la gestione della palestra e del campo di calcio;

**DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
f.to Avv. Alfredo Ricci

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
N. **600** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **13/07/2021**.

Venafro, li 13/07/2021

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Chiara Passarelli**

**ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2021 in applicazione dell'Art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).

Venafro, li 13/07/2021

**Il Segretario Generale**  
**f.to Dott.ssa Chiara Passarelli**

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 13/07/2021

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Chiara Passarelli**